



COMUNE DI GAVOI

UFFICIO DEL SINDACO

Tel. : 0784-53197

Ordinanza Sindacale N. 13 del 27/06/2018

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO DI SUPERALCOLICI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DI EVENTI, PUBBLICI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

IL SINDACO

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, n.555/OP/0001991/2017 del 7 giugno, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

Richiamata la nota n.27511 del 23 giugno 2017, con la quale la Prefettura di Nuoro, per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, dispone le attività e le prescrizioni necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in condizioni di sicurezza;

Ritenuto che durante le pubbliche manifestazioni, la vendita ed il conseguente consumo in area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed euforia collettiva, possa far registrare un uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e lattine, i cui frammenti in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che dai cittadini provengono lamentele riguardanti l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote e la presenza di vetri infranti nei giardini, piazze e nella sede stradale, lancio di bottiglie con conseguente danneggiamento della proprietà pubblica e privata;

Ritenuto che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento di occasione di particolari eventi, possano rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica, in particolar modo per le fasce più deboli, e stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano ed ambientale, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenuto, altresì, necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico, vietando in occasione di eventi e pubblici spettacoli:

- La vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- Di introdurre, consumare superalcolici e bevande in bottiglie o contenitori di vetro, in luogo pubblico, all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche attrezzate;

- Di introdurre e consumare superalcolici, bevande in bottiglie di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nelle aree interessate da spettacoli o eventi di qualsiasi natura;

Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Visto:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare l'art.1 ai fini di cui all'art.54, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- L'art. 16 della legge n.689/1981;

Ritenuto di dover operare ai fini di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art.54, c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e le motivazioni indicate in premessa, nel territorio comunale in occasione di eventi, pubblici spettacoli e manifestazioni (anche di natura commerciale):

1. **è fatto divieto assoluto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita di cui alla L.R. N.5/2006 e D.Lgs. n. 114/98, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto ecc.), dei circoli privati nonché di attività di commercio su area pubblica, di vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro ed in lattina, al fine di evitarne l'abbandono generalizzato e diffuso con i conseguenti, relativi pregiudizi e danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano ed ambientale.**
2. **è fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre consumare superalcolici e bevande in bottiglie o contenitori di vetro, in luogo pubblico, all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche attrezzate;**
3. **nelle aree interessate agli spettacoli o eventi di qualsiasi natura, è fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre, consumare, superalcolici, bevande in bottiglie di vetro ed in lattine, anche se già in proprio possesso;**

L'inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del codice penale, oltre alla sanzione amministrativa di €100,00 (sanzione edittale di min. €25,00 ad un Max €500,00, art. 7 bis D.Lgs n°267/2000).

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate.

DA' ATTO

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Nuoro.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata al Dirigente del Commissariato P.S., al Comandante della Stazione C.C., al Corpo di Polizia Municipale di Gavoi, a cui è dato incarico di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza; alla Prefettura di Nuoro.

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all'albo pretorio del Comune di Gavoi e pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.gavoi.nu.it, nonché nei consueti modi di diffusione.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al TAR della Regione Sardegna entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.**
- Al Prefetto della Provincia di Nuoro entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della presente.**

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., si rende noto che la responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è la responsabile dell'Ufficio Commercio-Polizia Amministrativa, Dr.ssa Gianfranca Lucchette.

**IL SINDACO
Giovanni Cugusi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa